

NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

TITOLO II - NORME DI COORDINAMENTO

TITOLO II - NORME DI COORDINAMENTO

Art. 233 Giudizio direttissimo

1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono il giudizio direttissimo in casi, con forme o termini diversi da quelli indicati nel codice.
2. Tuttavia, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo, anche fuori dei casi previsti dagli articoli [449](#) e [566](#) del codice, per i reati concernenti le armi e gli esplosivi e per i reati commessi con il mezzo della stampa.